



SITUAZIONE ATTUALE QUESTIONE DEMANIALE

- 1. Concessioni demaniali:** nel decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre, è stata fissata al 2015 la durata delle concessioni mettendo così fine alla procedura d'infrazione con l'Europa e all'abrogazione dell'art. 37 del Codice della Navigazione. (nel dettaglio si è però verificato un errore che riporta la data al 2012. L'onorevole Pizzolante ha tuttavia dichiarato che l'errore sarà corretto, riportando la data della proroga fino al 2015 in fase di conversione in legge del Decreto, entro la fine di febbraio.
- 2. Abruzzo:** -presentato il disegno di legge: "Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo" (durata delle concessioni balneari in funzione dell'investimento.) I titolari di concessioni demaniali marittime potranno chiedere l'estensione della durata delle concessioni stesse fino ad un massimo di venti anni dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti. E' il passaggio chiave del disegno di legge sulle concessioni demaniali turistico-ricreative che la giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore al Turismo, Mauro Di Dalmazio. La legge fa riferimento alle disposizioni inserite nella Finanziaria dello Stato 2007, e nel quadro normativo - sistematico vigente e' l'unico strumento a disposizione della regione per dare maggiori elementi di stabilità a tutela degli investimenti degli operatori del settore.
- 3. Decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale:** specificatamente per la parte diretta ad attuare il cosiddetto federalismo demaniale, trasferimento cioè a regioni, comuni, province, città metropolitane di un loro patrimonio di beni. Il criterio di base è quello della valorizzazione del bene stesso; lo Stato individuerà i beni e solo gli enti che potranno valorizzarli ne assumeranno la responsabilità. Lo schema di decreto legislativo inizia, un lungo iter di concertazione in Conferenza unificata, nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e nelle Commissioni parlamentari di merito". Lo schema approvato comprende anche beni del demanio marittimo (citati testualmente all'art.5) per i

quali comunque all'art 4 si legge:"I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia.

Tuttavia se si dovessero presentare ostacoli in futuro per i suddetti punti, si analizzano anche le situazioni seguenti:

4. **Legge Baldini:** L.88/2001 ha istituito il rinnovo automatico del titolo concessorio e che ad oggi comunque non risulta essere abrogata.
5. **Il codice della navigazione** è una disciplina speciale i cui articoli possono essere abrogati solo dalla Corte costituzionale, pertanto in caso di ostruzioni future l'abrogazione del diritto di insistenza (art.37) può essere impugnato perché abrogato da decreto legislativo non conforme alla "specialità" del Codice della Navigazione.

6. *Si vedano di seguito gli art. di riferimento*

Legge 5 maggio 2009, n. 42

"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

Art. 17.

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
- b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
- c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;
- d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da

parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 19.

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Art.828 - Condizione giuridica dei beni patrimoniali - I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art.829 - Passaggio di beni dal demanio al patrimoni - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Elaborazione a cura di Assobalneari Abruzzo e Molise